



COMUNE DI VERNIO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 36 del 30/06/1998

1^ Pubblicazione dal 03/07/1998 al 18/07/1998 Rep. n. 8

2^ Pubblicazione dal 05/08/1998 al 20/08/1998 Rep. n. 9

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 26 del 13/06/2007

1^ Pubblicazione dal 20/06/2007 al 05/07/2007 Rep. n. 9

2^ Pubblicazione dal 12/07/2007 al 27/07/2007 Rep. n. 10

Modificato con Deliberazione del C.C. n. 11 del 27/04/2016

INDICE GENERALE

| | |
|--------|--|
| | CAPO I MORME GENERALI |
| 1 | Oggetto del regolamento |
| 2 | Scopi del regolamento |
| 3 | Ambito di applicazione |
| 4 | Incaricati della vigilanza |
| 5 | Agenti giurati di società private |
| 6 | Operazioni di Polizia Giudiziaria |
| | CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO |
| 7 | Degli esercizi di vendita al pubblico |
| 8 | Obbligo di vendita |
| 9 | Pesatura della merce |
| 10 | Mete e calmieri dei generi annonari di prima necessità |
| 10 bis | |
| | CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO |
| 11 | Disposposizioni di carattere generale |
| 12 | Portici cortili scale |
| 13 | Divieto di accumulare immondizie |
| 14 | Altri divieti |
| 15 | Materiali di risulta |
| 16 | Conservazione degli edifici |
| 17 | Manutenzione aree di pubblico transito |
| 18 | Delle canne fumarie |
| 19 | Divieto di lordare edifici e impianti |
| 20 | Ornamenti esterni ai fabbricati |
| 21 | Dei viali e giardini |
| 22 | Vasche e fontane |
| 23 | Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse |
| 24 | Depositi in proprietà |
| 25 | Collocamento di targhe e lapidi commemorative |
| 26 | Collocamento cartelli e iscrizioni |
| 27 | Ripari ai pozzi cisterne e simili |
| 28 | Recinzione dei terreni confinanti con il suolo pubblico |
| 29 | Altri divieti |
| | CAPO IV DELLO SGOMBERO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO |
| 30 | Sgombero delle immondizie |
| 31 | Sgombro della neve |
| 32 | Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli |
| 33 | Dell'innaffiamento |
| | CAPO V DELLA CIRCOLAZIONE |
| 34 | Fonti normative |
| 35 | Trasporto strumenti da taglio |
| 36 | Trasporto oggetti scomodi e pericolosi |
| | CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETRMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LE FIERE |
| 37 | Divieti di passaggio |

- 38 Sosta dei nomadi e roulotte
- 39 Circolazione e sosta autocaravan
- 40 Delle fiere e dei mercati
- 41 Bagni in luogo pubblico

**CAPO VII
DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI
ANIMALI INCOMODI E PRICOLOSI**

- 42 Divieto di tenere animali
- 43 Animali pericolosi
- 44 Della tenuta dei cani
- 45 Della tenuta dei gatti

**CAPO VIII
DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI -
PREVENZIONE INCENDI**

- 46 Definizione
- 47 Azionamento macchinari
- 48 Orario per l'esercizio delle attività rumorose e incomode - Abrogato
- 49 Divieto di produrre rumori e suoni molesti
- 50 Locali di pubblico spettacolo
- 51 Suono delle campane
- 52 Prevenzione incendi

**CAPO IX
NORME FINALI E SANZIONI**

- 53 Norme abrogate
- 54 Entrata in vigore del regolamento
- 55 Pubblicità del regolamento
- 56 Usi e consuetudini
- 57 Sanzioni

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

CAPO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

- a) gli esercizi di vendita al pubblico;
- b) la nettezza dell'abitato e dei cortili interni alle case; circa il modo e il tempo di costruire, mantenere e spurgare i luoghi e depositi immondi;
- c) lo sgombero delle immondizie e della neve dalle vie e o da altri luoghi pubblici, e per l'innaffiamento di tali luoghi e vie;
- d) la libera circolazione nei luoghi pubblici;
- e) vietare il passaggio in certi luoghi o in certe ore dei veicoli o degli animali, quando ne sia dimostrata la necessità, per determinare gli spazi per le fiere, i mercati e i giuochi pubblici, senza pregiudizio dei diritti delle proprietà circostanti;
- f) i bagni in luogo pubblico;
- g) la custodia e la circolazione degli animali incomodi e pericolosi;
- h) il cumulo, il deposito e la custodia delle materie accendibili; circa le altre cautele necessarie per evitare gl'incendi nell'abitato e i provvedimenti relativi alla loro pronta estinzione;
- i) l'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi o altrimenti incomodi.

Art. 2 - Scopi del regolamento.

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale;
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di polizia Municipale.

Art. 4 - Incaricati della vigilanza.

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo dell'Ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale.

Art. 5 - Agenti giurati di società private.

1. Gli Agenti Giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana.

Art. 6 - Operazioni di Polizia Giudiziaria.

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti e i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

CAPO II DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO

Art. 7 - Degli esercizi di vendita al pubblico.

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:

- a) il commercio;
- b) i pubblici esercizi;
- c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
- d) il commercio su aree pubbliche;
- e) la vendita delle carni fresche e congelate;
- f) la pubblicità dei prezzi;

nonché tutte le altre attività commerciali e di vendita al pubblico.

2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla legge 10.04.91, n° 126, recante "norme per l'informazione del consumatore".

Art. 8 - Obbligo di vendita.

1. I venditori non possono rifiutare la vendita, a pronta cassa, degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita, anche se ne sia loro richiesta una piccola quantità.

2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

Art. 9 - Pesatura della merce.

1. Per quanto concerne gli strumenti usati per pesare e misurare, trova applicazione il T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. 23.08.1890, n° 7088, nonché il R.D. 30.01.1909, n° 242 e successive modificazioni e aggiunte.

2. Per quanto concerne la vendita a peso netto delle merci trova applicazione la legge 05.08.81, n° 441, modificata dalle leggi 04.05.83, n° 171, 05.06.84, n° 211, e 10.04.91, n° 128, nonché il Regolamento di esecuzione approvato con D.M. 21.12.84 (G.U. 29.12.84 n° 356).

Art. 10 Mete o calmieri dei generi annonari di prima necessità.

1. La materia è oggi ampiamente disciplinata dalla legge e la competenza dei comuni è stata soppressa con il D.L. 19.05.30, n° 774.

Art. 10 Bis

1. Definizione di suolo pubblico

Con l'espressione "suolo Pubblico" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio.

2. Esposizione delle merci all'esterno degli esercizi commerciali.

*L'occupazione di aree per l'esposizione delle merci al di fuori degli esercizi commerciali, quando costituisca occupazione di suolo pubblico, è soggetta ad autorizzazione comunale. L'occupazione deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie della T.O.S.A.P. e della circolazione stradale, **con particolare riferimento all'art. 157 comma 2.** In ogni caso deve trattarsi di sola esposizione della merce restando vietata ogni forma di vendita. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto durante l'orario di apertura dell'esercizio, pertanto, le strutture e le merci non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio.*

I generi alimentari non possono essere esposti all'esterno dell'esercizio ad eccezione dei generi ortofrutticoli che non possono essere esposti ad altezza inferiore a 70 cm.

In occasione di manifestazioni, feste o eventi eccezionali, potranno essere concesse eventuali deroghe che verranno autorizzate di volta in volta sempre nel rispetto delle norme di legge ed in particolare del Codice della Strada.

3. Attività di somministrazione alimenti e bevande all'esterno dei pubblici esercizi

L'allestimento di aree attrezzate con tavoli e sedie all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, deve essere effettuato nel rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico sanitarie, in materia di pubblici esercizi e fatti salvi i diritti di terzi. Qualora tale allestimento venga effettuato su suolo pubblico occorre l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con il pagamento dei relativi oneri nel rispetto delle norme sulla circolazione.

CAPO III DELLA NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 11 - Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni d'igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

Art. 12 - Portici - cortili - scale.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio o impedimento.

Art. 13 - Divieto di accumulare immondizie.

1. E' vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombre da qualsiasi immondizia.

Art. 14 - Altri divieti.

E' vietato:

- a) gettare sulla pubblica via e nei canali l'acqua e materiali immondi, come pure otturare le bocche dei fognoli;
- b) spolverare panni dalle finestre e dai balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 8 d'inverno e fino alle 7 d'estate;
- c) spaccare legna, lavare autoveicoli o altro sull'area pubblica;
- d) stendere il bucato che gocciola, sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti luoghi pubblici;
- e) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici e nei luoghi di particolare rilevanza artistica, storica, architettonica e nelle festività ricorrenti sul territorio ;
- f) lavare il bucato, i veicoli o altro lungo i canali e gli altri corsi d'acqua e alle pubbliche fontanelle, è inoltre vietato introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
- g) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
- h) fare qualsiasi scritta o segni sui muri e sulle strade;
- i) schiamazzare e gridare nelle vie e nelle piazze;
- l) lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, è inoltre vietato, nei luoghi pubblici, l'uso delle bombolette di schiuma;

Art. 15 - Materiali di risulta.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati nei luoghi indicati dall'autorità comunale.
2. Il trasporto deve essere eseguito con automezzi atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.
3. E' vietato depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico, salvo preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale la quale dovrà provvedere ad individuare luoghi idonei.

Art. 16 - Conservazione degli edifici.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo tale da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono lordare il suolo pubblico.
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici e delle insegne.
4. Per la tinteggiatura e la ripulitura delle facciate esterne delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
5. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte delle loro case e lungo i relativi muri di cinta fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
6. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone ad altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Art. 17 - Manutenzione di aree di pubblico transito.

1. Gli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico o su suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, devono prontamente riparare ogni guasto o rottura che si verifichi e provvedere immediatamente ad apporre adeguata segnaletica.

Art. 18 - Delle canne fumarie.

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

2. E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni.

3. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle, se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di quest'ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità Comunale, in relazione alle norme di attuazione del P.R.G, del Regolamento Edilizio e tutte le normative vigenti in materia.

Art. 19 - Divieto di lordare edifici ed impianti.

1. E' vietato lordare e deturpare in qualsiasi modo edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

2. L'affissione di manifesti, stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento comunale sulle pubbliche affissioni.

3. E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui pubblici manufatti e sulle piante.

4. Nei giorni di fiera o mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

Art. 20 - Ornamenti esterni dei fabbricati.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere posti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.

Art. 21 - Dei viali e giardini.

Nei viali e giardini pubblici è specialmente vietato:

a) introdursi, nelle parti riservate ai pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola (l'Autorità Comunale, con specifiche ordinanze, può vietare l'ingresso dei cani nei giardini e parchi pubblici);

b) è vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, abbandonare le deiezioni solide degli animali negli spazi pubblici o d'uso pubblico, nei viali, nei parchi e nei giardini. Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei ;

c) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

d) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;

e) guastare o lordare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;

f) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;

g) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;

h) danneggiare in qualsiasi modo gli impianti.

i) effettuare il gioco del calcio o qualsiasi altro gioco con il pallone;

2. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 22 - Vasche e fontane.

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

Art. 23 - Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

1. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici e i manufatti, sia pubblici che privati.

2. E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incaglierne il funzionamento.

Art. 24 - Depositi in proprietà privata.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Art. 25 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco, salva l'osservanza della disposizioni di legge al riguardo.

2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

3. Il sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di apposita commissione.

Art. 26 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Fatte salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in nessun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né cartelli di forma a scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per il rispetto all'arte e alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità comunale.

3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.

5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.

Art. 27 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali qualsiasi.

Art. 28 - Recinzione di terreni confinanti col suolo pubblico.

1. I proprietari dei terreno confinanti col suolo pubblico, nei centri abitati, dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi possa liberamente o facilmente introdurre.

2. La stessa disposizione potrà essere estesa dal sindaco anche in qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia necessario nel pubblico interesse.

3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

4. E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Art. 29 - Altri divieti.

1. Sul pubblico suolo e in altri luoghi abitati e frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.

CAPO IV

DELLO SGOMBRO DELLE IMMONDIZIE E DELLA NEVE, DELL'INNAFFIAMENTO

Art. 30 - Sgombero delle immondizie.

1. La materia è compiutamente disciplinata dal vigente regolamento comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti e dalle varie Leggi in materia.

Art. 31 - Sgombero della neve.

1. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgombrare dalla neve i marciapiedi per la loro intera larghezza non appena sia cessato di nevicare.

2. E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno.

Art. 32 - Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli.

1. In caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

Art. 33 - Dell'innaffiamento.

1. Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre e balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

2. - Il Sindaco, in particolari periodi dell'anno o per particolari esigenze, può, con propria ordinanza, limitare il consumo dell'acqua proveniente dal civico acquedotto.

CAPO V DELLA CIRCOLAZIONE

Art. 34 - Fonti normative.

1. La materia è compiutamente disciplinata dal nuovo codice della strada D.l.vo. 30.04.92 n° 285, dal relativo regolamento d'esecuzione D.P.R. 16.12.92 n° 495 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 35 - Trasporto strumenti da taglio.

1. E' vietato attraversare luoghi con falci, coltelli o altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo di danni ai passanti.

2. E', in ogni caso, vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.

Art. 36 - Trasporto di oggetti incomodi o pericolosi.

1. Il trasporto dei vetri eccedenti la lunghezza di centimetri 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggiano gli estremi.

2. Il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari. Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve, in ogni caso, effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

CAPO VI DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE

Art. 37 - Divieti di passaggio.

1. E' vietato nelle pubbliche vie e piazze:

a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che girino sul proprio asse;

b) ogni giuoco di palle bocce ecc.;

c) lanciare sassi, frutta o altri oggetti, anche senza intenzione di offendere;

d) innalzare aquiloni, palloni, ecc.;

Art. 38 - Sosta dei nomadi e roulotte.

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.
2. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta, il luogo in cui la sosta è consentita e la durata massima della sosta.
3. E' vietato il soggiorno di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Art. 39 - Circolazione e sosta delle autocaravan.

1. Ai sensi dell' art. 185 del Nuovo Codice della Strada D.L. 30.04.92 n° 285, ai fine della circolazione e sosta, le autocaravan sono soggette alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta della autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

Art. 40 - Delle fiere e dei mercati.

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati e delle fiere locali sono disciplinati dalla legge 28.03.91 n° 112 e dal relativo regolamento d'esecuzione D.M. 04.06.93 n° 248 e successive modificazioni. I canoni per la concessione dei posteggi sono disciplinati dal regolamento per l'applicazione della T.O.S.A.P..

Art. 41 - Bagni in luogo pubblico.

1. Coloro che volessero fare bagni o esporsi al sole in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

CAPO VII

DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI INCOMODI E PERICOLOSI

Art. 42 - Divieto di tenere animali.

1. Nei centri urbani non è permesso lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc. né animali da cortile. E' consentito il possesso o la tenuta di tali animali nel rispetto delle Leggi sanitarie in materia.

Art. 43 - Animali pericolosi.

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno;
 - essere trasportati su mezzi idonei con tutte le necessarie precauzioni;
 - essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

Art. 44 - Della tenuta dei cani.

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.
2. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di ricovero non possono essere destinati alla sperimentazione.
3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
4. I cani vaganti catturati, non tatuati, nonché i cani ospitati presso le strutture di ricovero, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzia di buon trattamento o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
5. I cani ricoverati nelle strutture di ricovero, fatto salvo quanto previsto dagli art. 86,87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54 n° 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità. Per i precedenti punti é competente l'Azienda USL o altro organo individuato dalla Legge.
6. E' inoltre vietato:
 - a) impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue funzioni e favorire la fuga dei cani;
 - b) aizzare i cani fra di loro o contro le persone od in qualunque incitarli o impaurirli se non allo scopo di difesa;
 - c) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere i viandanti, a meno che non sia messa a protezione idonea recinzione;
 - d) far vagare i cani in aree pubbliche, strade,viali, piazze ecc. (i cani da caccia e accompagnati dal cacciatore durante il periodo di apertura della caccia, possono vagare nelle vie di campagna).
7. Tutti i cani dovranno essere tenuti al guinzaglio

Art. 45- Della tenuta dei gatti

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 14.08.91 n° 281, è vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
2. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e rimessi nel loro gruppo.
3. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o incurabili.
4. Gli enti e le associazioni protezionistiche possono, d'intesa con le autorità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

CAPO VII DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI - PREVENZIONE INCENDI

Art. 46 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali, con l'uso, recano molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, "incomode", le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Art. 47 - Azionamento macchinari.

1. Nel caso di industria insalubre di cui all'elenco del D.M. 5 settembre 1994, l'utilizzo di macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali è soggetto a preventiva presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.), di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), relativamente all'azionamento macchinari.

Ai fini del presente articolo, l'utilizzo di macchinari è consentito per immobili:

a) con destinazione d'uso "attività industriali e artigianali", attestata da un valido titolo abilitativo, o che siano stati edificati per l'uso industriale e artigiane antecedente alla data dell'entrata in vigore della legge n. 1150 del 17 agosto 1942 e per i quali non sia mutata la destinazione d'uso;

b) per i quali risulti attestata l'agibilità nei modi di legge;

2. Le aree della produzione sono previste negli artt. 86 e 87 del Regolamento urbanistico approvato con deliberazione c.c. n. 30 del 16.09.2014 e le attività compatibili con la residenza sono esplicitamente indicate nell'art. 30 "destinazioni d'uso" del suddetto regolamento.

3. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento edilizio, gli immobili e i locali in cui vengono azionati macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali non devono essere utilizzati a uso abitativo.

4. L'utilizzo di macchinari a scopo produttivo da parte di attività artigianali o industriali è vietato dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo negli edifici situati nelle immediate adiacenze di locali destinati ad uso residenziale, qualora per la specifica attività non sia stata presentata valutazione di impatto acustico che attesti il rispetto dei valori limite del rumore prodotto per il periodo di riferimento notturno.

5. Il divieto di cui al comma precedente non si applica alle seguenti attività:

a) attività a servizio diretto del cittadino che, per consuetudine, vengono svolte nel periodo notturno, quali forni, pasticcerie e similari, nel rispetto dei valori limite di rumore previsti dalla legge e dal vigente piano di classificazione acustica comunale;

b) attività esercitate da imprese che risultano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura alla data del 18 febbraio 1993 e che da tale data abbiano mantenuto la stessa ubicazione e ciclo produttivo.

6. Al fine di consentire la successiva adozione della sanzione accessoria della confisca amministrativa, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni di cui al presente articolo consegue il sequestro cautelare amministrativo dei macchinari presenti nell'immobile o nel locale, oltre che delle cose che ne sono il prodotto, purché appartenenti a persona a cui è ingiunto il pagamento.

7. L'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, individuata nel Servizio Urbanistica-Ambiente, disporrà la confisca dei macchinari e delle cose sequestrate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 11 della medesima legge e comunque nel caso in cui la violazione sia ripetuta dallo stesso soggetto nell'arco temporale di un anno, evidenziandosi con tale comportamento l'assenza di attività volte all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione già commessa e la manifestazione di una personalità con tendenza a commettere violazioni della stessa natura.

8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 400,00 euro ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

9. Tutte le spese, in particolare quelle derivanti dal sequestro amministrativo dei macchinari di cui al comma 6, sono addebitate a carico del responsabile della violazione e dei soggetti solidamente obbligati.

10. Fatta salva la facoltà di intervenire con gli strumenti previsti dall'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco può ordianre a mezzo di specifica ordinanza l'immediata cessazione dell'utilizzo dei locali e lo sgomero dei medesimi.

Art. 48 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose od incomed.

Articolo abrogato

Art. 49 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi, fabbriche o qualsiasi altra area è vietato:

- produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;
- tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

2. Nei luoghi pubblici, aperti al pubblico ed in ogni caso ad una distanza non inferiore a metri 30 dagli altri edifici, è vietato a chiunque lo scoppio e l'accensione di qualsiasi giocattolo pirotecnico sia esso appartenente alla IV o V categoria dei prodotti esplosivi o sia esso appartenente alla categoria dei giocattoli pirici di libera vendita.

3. In deroga a quanto vietato al punto 2, ma sempre nel rispetto delle normative generali e delle più elementari norme di comune buon senso, è consentito, dalle ore 22,00 del 31 dicembre fino alle ore 2,00 del 01 gennaio, l'accensione e lo scoppio dei prodotti appartenenti alla categoria dei giocattoli pirici di libera vendita, onde consentire di festeggiare il capodanno._

Art. 50 - Locali di pubblico spettacolo.

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni devono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

2. Per ritrovi e spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività.

Art. 51 - Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.

Art. 52 - Prevenzione incendi.

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato esplosivi e infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione dell'Autorità competente.

2. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualunque altra materia di facile

accensione, se non adottando le cautele, che caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.

CAPO IX NORME FINALI E SANZIONI

Art. 53 - Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti e il precedente regolamento di Polizia Urbana del 06.12.76.

Art. 54 - Entrata in vigore del presente regolamento.

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo(Co.Re.Co.) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art. 55 - Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.90, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 56 - Usi e consuetudini.

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e le consuetudini locali.

Art. 57 - Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti, con una sanzione amministrativa determinata per ciascuna violazione o con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 della legge comunale e provinciale, T.U. 03.03.34, n° 383 e successive modifiche e aggiunte.

2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24.11.81, n° 689.

ALLEGATO B

BOLLO

COMPETENTE

Al Signor Sindaco del Comune di
V E R N I O (Prato)

OGGETTO:Articolo 48 comma 5 del Regolamento di Polizia Urbana.- Azionamento macchinari.

Il sottoscritto..... legale rappresentante della
ditta..... C.C.I.A.A
P.I.V.A.....
con sede legale in.....
via.....n.....relativa-
mente alla propria unità locale posta in Vernio, via.....

COMUNICA

che a far data dal giorno....., inizierà nei locali di cui sopra, aventi una superficie coperta di mq....., la propria attività produttiva consistente in
....., appartenente al settore: (indicare il caso ricorrente)
ARTIGIANALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE - DIREZIONALE/UFFICIO - con
n..... addetti.

DICHIARA

che l'insediamento in questione corrisponde ai requisiti di cui alle norme del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vernio.

Data.....

TIMBRO E FIRMA

Allega i sottoelencati documenti:

- 1) PLANIMETRIA IRTEF IN SCALA 1:2000 CON L'INDICAZIONE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO.
- 2) CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELL'IMMOBILE
- 3) CERTIFICATO DI AGIBILITA' O D'USO
- 4) RICEVUTA DI VERSAMENTO DI LIT.50.000 SUL C/C POSTALE 28385508 INTESTATO A COMUNE DI VERNIO SERVIZIO DI TESORERIA PRESSO CARIPRATO S.P.A. INDICANDO LA SEGUENTE CAUSALE "SPESE ISTRUTTORIE PER AZIONAMENTO MACCHINARI"
- 5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DAL QUALE RISULTI LA DESTINAZIONE D'USO CONSENTITA, SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto.....in qualità didei locali
della Ditta.....ubicata in Vernio,
via.....
n..... ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 48 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana del Comune di Vernio

D I C H I A R A

Che i locali nei quali i macchinari verranno azionati hanno destinazione d'uso:
(indicazione del caso ricorrente) ARTIGIANALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE -
DIREZIONALE/UFFICIO, risultante da:
(indicazione del caso ricorrente) LICENZA EDILIZIA - CONCESSIONE EDILIZIA -
SANATORIA EDILIZIA - LOCALI COSTRUITI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DI
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 17.2.42 N.1150

FIRMA AUTENTICATA

N.B La comunicazione deve essere trasmessa al Sindaco in duplice copia, di cui una in bollo, mentre gli allegati dovranno essere trasmessi in duplice copia.

ALLEGATO C

Al Signor Sindaco del Comune di
V E R N I O (Prato)

OGGETTO: Articolo 48 comma 6 del Regolamento di Polizia Urbana .- Azionamento macchinari.- Attività già esistenti .

Il sottoscritto..... legale rappresentante della
dittaC.C.I.A.A
n.....P.I.V.A.....
con sede legale in.....,via
.....relativamente alla propria unità locale sita in Vernio
via.....n.....

COMUNICA

Ai sensi dell'articolo 48 comma 6 del Regolamento comunale di Polizia Urbana del Comune di Vernio, la preesistenza dell'attività in locali aventi una superficie coperta di mq....., la propria attività produttiva consistente in, appartenente al settore: (indicare il caso ricorrente) ARTIGIANALE - INDUSTRIALE - COMMERCIALE - DIREZIONALE/UFFICI, con n..... addetti.

DICHIARA

Che l'insediamento in questione risponde ai requisiti di cui alle norme del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Vernio

Data.....

TIMBRO E FIRMA